

DECRETO “CURA ITALIA” – DECRETO N. 18 DEL 17.03.2020
FOCUS MISURE PER
DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI

Circolare informativa ai Clienti

Gentile Cliente,

in questa circolare verranno sintetizzate le misure per i **dipendenti del settore pubblico e privato**

Premessa

Con il presente focus vengono evidenziati i seguenti articoli:

- 1. TITOLO II – MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO**
ARTICOLO 23 - Dipendenti Privati
ARTICOLO 24 - Estensione permessi
ARTICOLO 25 - Dipendenti Pubblici
ARTICOLO 46 – Sospensione procedure licenziamenti
- 2. TITOLO IV – MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE**
ARTICOLO 63 - Premio 100€

TITOLO II MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

✓ **ARTICOLO 23**

Congedo e indennità per i lavoratori **dipendenti del settore privato**

Per l'anno 2020 a decorrere dal **5 marzo**, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, **per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni**, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato **hanno diritto a fruire**, ai sensi dei commi 9 e 10, **per i figli di età non superiore ai 12 anni**, di uno specifico **congedo**, per il quale è riconosciuta una **indennità pari al 50 per cento della retribuzione**.

I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

La fruizione del congedo di cui al presente articolo è **riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori**, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è **subordinata** alla condizione che **nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito** in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Fermo restando quanto sopra previsto, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa **tra i 12 e i 16 anni**, a **condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito** in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore **hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi** per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, **senza corresponsione di indennità** né riconoscimento di contribuzione figurativa, **con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro**.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione **in alternativa** al congedo parentale, per i medesimi lavoratori beneficiari è prevista la **possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting** nel limite massimo complessivo di **600 euro**, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo a decorrere dal 5 Marzo.

Il bonus viene erogato mediante il **libretto famiglia** di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.

✓ **ARTICOLO 24**

Estensione durata permessi retribuiti

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, **è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate** usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Il beneficio è riconosciuto **al personale sanitario** compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

✓ **ARTICOLO 25**

Congedo e indennità per i lavoratori **dipendenti del settore pubblico**, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID-19

A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di **sospensione dei servizi educativi** per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, **i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico** hanno diritto a fruire dello specifico **congedo e relativa indennità** di cui all'articolo 23. **L'erogazione dell'indennità**, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo **sono a cura dell'amministrazione pubblica** con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Per i lavoratori **dipendenti del settore sanitario**, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla **categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari**, il **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting** per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall'articolo 23 **in alternativa** alla prestazione di cui al comma 1, è **riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro**.

La disposizione di cui al presente comma si applica **anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico** impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ai fini dell'accesso al bonus, il lavoratore presenta **domanda tramite i canali telematici dell'Inps** e secondo le **modalità tecnico-operative**

stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l'importo del bonus che si intende utilizzare.

✓ **ARTICOLO 46**

Sospensione delle **procedure di impugnazione dei licenziamenti**

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui **agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223** è precluso **per 60 giorni** e nel medesimo periodo **sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020**. Sino alla scadenza del suddetto termine, **il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo** ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

TITOLO IV

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

✓ **ARTICOLO 63**

Premio ai lavoratori dipendenti

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **che possiedono un reddito complessivo** da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo **non superiore a 40.000 euro** spetta un **premio**, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, **pari a 100 euro** da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Lo Studio è a Vostra disposizione per qualsiasi approfondimento.

Cordiali saluti
Procida Vivone & Partners